



COMUNE DI QUARTO D' ALTINO

**CAPITOLATO SPECIALE PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE
DEL SERVIZIO DI ASILO NIDO COMUNALE**

Sommario

Art. 1 - Oggetto della concessione	2
Art. 2 - Finalità educative del Servizio di Asilo Nido.....	4
Art. 3 - Sede del servizio	5
Art. 4 - Durata della concessione.....	5
Art. 5 - Organizzazione del servizio.....	5
Art. 6 - Personale addetto al servizio	6
Art. 7 - Obblighi del concessionario.....	7
Art. 8 - Obblighi del Comune	8
Art. 9 - Assicurazione	9
Art. 10 - Trattamento dati personali	9
Art. 11 - Contratto di lavoro e responsabilità.....	9
Art. 12 - Clausola Sociale	10
Art. 13 – Corrispettivo	11
Art.14 - Rette di frequenza	11
Art.15 - Referente per il Comune	11
Art. 16 – Controlli	11
Art. 17– Penali	11
Art. 18 - Risoluzione del contratto	12
Art.19 - Interruzione del servizio.....	14
Art. 20 - Divieto di cessione del contratto e (sub)appalto	14
Art. 21 - Revisione dei prezzi	15
Art. 22 - Garanzia a corredo dell’offerta	15
Art. 23 - Spese contrattuali.....	15
Art.24 - Tracciabilità dei flussi finanziari e Patto di integrità	16
Art.25 - Rispetto normativa sulla sicurezza.....	16
Art. 26 - Immobile - vincolo di destinazione.....	16
Art. 27 - Normativa di riferimento.....	17
Art. 28 – Servizi non istituzionale.	17
Art. 29 - Domicilio legale	17
Art. 30 – Controversie	17
ALLEGATO 1	17

Art. 1 - Oggetto della concessione

Il presente Capitolato ha per oggetto l’affidamento in concessione della gestione del servizio di Asilo Nido comunale “Pollicino”, destinato ai bambini di età compresa tra i 6 mesi e i 3 anni, nella forma e con le modalità previste dalla vigente normativa in materia, nonché nel rispetto di quanto disciplinato dal presente Capitolato, dal Regolamento di servizio di Asilo Nido comunale e dal documento “Modalità e criteri per la gestione organizzativa dell’Asilo Nido comunale Pollicino”.

I servizi di cui al presente Capitolato vengono resi in regime di concessione, con assunzione di rischio d’impresa e dell’esatta e completa esecuzione dell’obbligazione da parte del concessionario, mediante l’impiego di personale e mezzi tecnici propri, nella disponibilità e secondo l’organizzazione di questo e con la responsabilità gestionale complessiva.

In particolare il concessionario dovrà garantire, per conto dell'Amministrazione Comunale, ma in nome proprio e a proprio rischio, la gestione educativa ed ausiliaria, il servizio di somministrazione dei pasti per come prevista, le forniture necessarie alla completa ed efficace prestazione del servizio, la manutenzione ordinaria e l'onere delle utenze, la gestione amministrativa in ordine all'elaborazione delle graduatorie annuali di iscrizione, l'introito a propria cura, rischio e spese, del costo del servizio dovuto da parte delle famiglie dei fruitori.

Il servizio di Asilo Nido si svolgerà presso l'immobile di proprietà comunale sito in via Crete n. 2 la cui capacità ricettiva è di n. 50 posti. Il servizio è autorizzato a maggiorare del 20% la capacità ricettiva sopra indicata ai sensi della L.R. n. 32/1990 art. 8, comma 2.

Qualora intervengano diverse disposizioni normative in merito alla capacità ricettiva degli asili nido, il concessionario avrà l'obbligo di adeguarvisi, senza per questo poter richiedere maggiori o diversi compensi rispetto a quelli di aggiudicazione, né avanzare pretesa di eventuale risarcimento danni.

La gestione del servizio deve essere svolta dal concessionario nel rispetto della normativa nazionale e regionale in materia, nonché del regolamento comunale relativo all'asilo nido, del progetto educativo, della carta dei servizi e delle norme sanitarie. Il servizio di asilo nido è rivolto ai bambini dai 3 mesi ai 3 anni d'età e ha la finalità di garantire un servizio sociale ed educativo di interesse pubblico, supportato da adeguati strumenti formativi di ordine culturale e relazionale, ponendosi in continuità con tutte le istituzioni coinvolte e con il territorio, integrando e supportando l'azione educativa della famiglia. In tal senso il progetto educativo ha il delicato compito di interpretare i bisogni dei bambini e di definire, anche in accordo con la famiglia, ogni intervento didattico-educativo sulla base delle esigenze proprie dell'infanzia. Le prestazioni richieste, oggetto di proposte di miglioramento ed integrazione in fase di offerta da parte del concorrente concessionario, sono le seguenti:

- Servizi EDUCATIVI;
- Servizi AUSILIARI, ivi inclusa la fornitura di tutti i materiali per la pulizia e la sanificazione;
- Fornitura di PRESIDI IGIENICI - SANITARI (l'attuale contratto per il controllo del protocollo HACCP scade il 31 luglio 2019);
- Pagamento di tutte le UTENZE;
- MANUTENZIONE ORDINARIA della struttura ovvero degli impianti, del bene immobile e dei beni mobili;
- MANUTENZIONE ORDINARIA dell'area giardino (tagli erba, potature piante, disinfestazioni insetti ecc...);
- SOSTITUZIONE degli ARREDI, GIOCHI E ATTREZZATURE USURATE e/o integrazione ed implementazione degli stessi.

Il concessionario dovrà redigere e consegnare entro un mese dall'inizio della concessione e tenere aggiornati per la durata della concessione i seguenti documenti:

- Piano di gestione dell'emergenza;
- Piano delle manutenzioni ordinarie dell'immobile con relativo registro;
- Documento di valutazione dei rischi e comunque tutti i documenti obbligatori previsti dal D.Lgs. n. 80/2000 e s.m. e i.

I suddetti documenti dovranno essere variati a cura del concessionario su richiesta motivata del Comune.

Il concessionario è inoltre tenuto a dare attuazione alla Carta dei Servizi che contiene tutte le disposizioni che regolano i rapporti con l'utenza e i livelli di qualità e quantità delle prestazioni che il concessionario si obbliga a rispettare per l'erogazione del servizio stesso. La carta di qualità dei servizi deve essere sottoscritta dal concessionario e consegnata a tutti gli utenti ammessi al servizio.

L'organizzazione del servizio deve essere improntata ai criteri di efficacia ed efficienza e lo svolgimento dello stesso deve rispondere ai canoni di correttezza e cortesia nei confronti di chiunque si avvalga del servizio, da considerarsi fruitore di pubblico servizio.

Il Concessionario, conformemente a quanto sopra esposto, dovrà garantire:

1. il rispetto dell'orario di funzionamento del servizio;
2. la programmazione, il coordinamento e la realizzazione delle attività educative e ausiliarie per quanto di competenza;
3. il coordinamento delle attività educative ed ausiliarie del personale dipendente del Comune di QUARTO D'ALTINO;
4. la presenza di personale adeguatamente formato, garantendo l'immediata sostituzione in caso d'assenza, nel rispetto della normativa vigente;
5. la selezione, formazione, organizzazione ed aggiornamento del personale;
6. la fornitura di tutto il materiale idoneo a garantire l'operatività del servizio;
7. la gestione dei rapporti con le famiglie, con gli Uffici del Comune e con tutti gli enti e istituzioni in qualche modo interessati;
8. la gestione della rete con i servizi territoriali;
9. la gestione, ivi compresa la stipula delle convenzioni secondo la normativa vigente, di tirocini e di attività di volontariato all'interno della struttura;
10. la gestione dei rifiuti nel rispetto delle indicazioni dell'Amministrazione Comunale;
11. la verifica dello stato di conservazione fisico-funzionale dell'immobile;
12. la manutenzione dell'immobile in stato di decoro e piena efficienza funzionale;
13. la realizzazione di attività e servizi sperimentali e innovativi nell'ottica di ottimizzare l'utilizzo della struttura, purchè compatibili con la struttura stessa e non interferenti con il servizio principale. L'organizzazione del servizio proposta dovrà essere conforme alle leggi di riferimento, alle quali si rimanda per quanto non esplicitamente indicato nel presente schema di capitolato e al progetto generale del servizio, di cui al presente articolo.

Per l'ammissione degli utenti in relazione ai posti vacanti, è obbligo del Concessionario dare la priorità ai residenti del Comune.

Art. 2 - Finalità educative del Servizio di Asilo Nido

Con la presente concessione si intende dare alle famiglie, prioritariamente residenti nel territorio di QUARTO D'ALTINO, il servizio di asilo nido per bambini di età compresa tra i 3 mesi e i 3 anni.

Obiettivi generali del servizio pertanto sono:

1. offrire ai bambini un luogo accogliente, di cura, di formazione e di socializzazione nella prospettiva del loro benessere psicofisico e dello sviluppo delle loro potenzialità cognitive, affettive e sociali.
2. sostenere le famiglie, con particolare attenzione a quelle monoparentali, nella cura dei figli e nelle scelte educative, anche ai fini di facilitare l'accesso delle donne al lavoro per promuovere la conciliazione delle scelte professionali e familiari di entrambi i genitori in un quadro di pari opportunità tra i sessi;
3. valorizzare le competenze genitoriali, coinvolgendo le famiglie nella gestione del servizio secondo le proprie capacità e disponibilità, e promuovendo la loro partecipazione anche nelle forme previste dalla cooperazione sociale;
4. produrre, promuovere e diffondere ricerca e cultura sull'infanzia, per informare e sensibilizzare la comunità sui temi inerenti l'educazione, per accrescere le competenze relazionali di genitori ed educatori nei confronti dei bambini e per contribuire alla costruzione di una "città a misura di bambino/a".

Art. 3 - Sede del servizio

Il servizio di Asilo Nido si svolgerà presso l'immobile di proprietà comunale sito in via Crete n. 2 la cui capacità ricettiva è di n. 50 posti. L'immobile verrà consegnato al concessionario completamente arredato. Dell'avvenuta consegna dell'immobile e dei beni mobili verrà redatto analitico inventario in contraddittorio tra le parti prima dell'inizio della gestione del servizio. Alla scadenza della concessione l'affidatario è tenuto a riconsegnare l'immobile, gli impianti fissi e le attrezzature, in buono stato di conservazione e funzionamento, fatti salvi i deterioramenti prodotti dal normale uso. Sarà a carico del concessionario la sostituzione del materiale mancante o danneggiato consegnatogli dall'Ente, con esclusione di quanto oggetto di normale usura dovuta al corretto utilizzo. L'affidatario dovrà usare il citato immobile esclusivamente per gli scopi indicati all'art. 2 e non dovrà concederlo in godimento a terzi.

I locali potranno essere utilizzati, compatibilmente con le attività del servizio, dall'Amministrazione Comunale per periodici incontri con il personale, dal Comitato di Indirizzo per le riunioni inerenti l'attività dell'Asilo Nido e dai genitori per le periodiche riunioni.

Art. 4 - Durata della concessione

La durata della concessione è fissata in anni tre educativi precisamente dall'1/09/2019 al 31/08/2022. Il contratto potrà essere prorogato per ulteriori due anni fino al 31.08.2024. L'amministrazione si riserva di modificare la decorrenza iniziale e finale della concessione.

Alla scadenza della concessione la ditta concessionaria ha comunque l'obbligo di continuare il servizio, alle medesime condizioni contrattuali ed agli stessi prezzi previsti in sede di gara, sino a quando l'Ente non abbia provveduto ad un nuovo affidamento, purché la gara sia stata bandita, per il tempo necessario al suo espletamento.

Art. 5 - Organizzazione del servizio

Il concessionario garantisce:

- l'apertura del servizio nel periodo compreso tra il 1° settembre e il 31 luglio dell'anno successivo nei giorni non festivi, dal lunedì al venerdì;
- l'orario di apertura giornaliero sarà dalle ore 7.15 alle ore 16.00 con possibilità di prolungamento fino alle ore 18.00 e con le seguenti fasce di frequenza:

- orario parziale fino alle ore 13.00;
- orario pieno fino alle ore 16.00;
- orario prolungato fino alle ore 18.30;

- l'attivazione dell'apertura il sabato mattina e il mese di agosto, con modalità da concordare con l'Amministrazione Comunale, previo parere del Comitato di Indirizzo, su richiesta di un numero adeguato di genitori e previo pagamento di una quota aggiuntiva.

Il prolungamento dell'orario (dalle ore 16.00 alle ore 18.30) avverrà su richiesta dei genitori interessati, previo pagamento di una quota aggiuntiva, così come offerta in sede di gara, interamente a loro carico, da versare direttamente alla ditta affidataria.

Il calendario scolastico verrà fissato annualmente in accordo con l'Amministrazione comunale.

I bambini, di età compresa tra i sei mesi e i tre anni, verranno suddivisi per fasce di età con le seguenti modalità:

- gruppo 6 – 12 mesi;
- gruppo 12 – 18 mesi;
- gruppo 18 – 24 mesi,
- gruppo 24 – 36 mesi

I bambini di età inferiore ai sei mesi possono essere ammessi solo in caso di comprovata grave necessità su proposta e relazione da parte dei Servizi sociali.

Art. 6 - Personale addetto al servizio

Il concessionario deve assicurare il servizio assumendo direttamente il personale che deve essere in possesso dei requisiti professionali idonei allo svolgimento delle attività in conformità ai parametri previsti dalla vigente normativa in materia (L. 1044/1971, Leggi Regionali del Veneto n. 32/90 e n. 22/02).

Il personale si distingue in:

- personale con funzioni di coordinamento psicopedagogico;
- personale educativo;
- personale addetto ai servizi di cucina e ausiliario;
- personale amministrativo;

Al coordinatore devono essere attribuiti i seguenti compiti:

1. gestire il personale per quanto concerne l'organizzazione del lavoro, gli orari, i congedi e le sostituzioni;
2. gestire i rapporti con l'utenza;
3. sostenere l'attività professionale degli operatori partecipando alla programmazione educativa e didattica e presenziando alle riunioni di lavoro;
4. promuovere e valutare la qualità del servizio;
5. partecipare alle riunioni del Comitato di Indirizzo.

Il personale addetto alle funzioni educative, coerentemente con le finalità del servizio, dovrà:

- provvedere alla cura, assistenza e vigilanza dei bambini comprese le attività di igiene e pulizia dei bambini, nonché la somministrazione dei pasti;
- relazionarsi adeguatamente con l'utenza;
- partecipare alla stesura della programmazione educativo-didattica e alla sua realizzazione;
- partecipare a corsi di formazione e aggiornamento.

Il personale addetto ai servizi dovrà essere adeguatamente formato in tema di igiene e sanità secondo la normativa vigente.

I compiti del personale addetto ai servizi sarà quello di curare l'igiene e la sanificazione dei locali e delle attrezzature del nido operando secondo una corretta prassi igienica; di collaborare per la parte di competenza con il personale educatore; di collaborare con tutta l'equipe del nido per una migliore funzionalità del servizio.

La cuoca dovrà provvedere alla preparazione e cottura dei pasti presso il locale adibito a cucina dell'Asilo Nido.

L'organico del personale educativo deve garantire il rispetto del rapporto educatore-bambino previsto dalla L.R. Veneto 22/02.

L'orario di lavoro dovrà garantire la presenza di un sufficiente numero di unità durante tutto il periodo di apertura giornaliera dell'Asilo Nido, garantendo una maggiore compresenza di unità nei periodi più intensi della giornata.

Il concessionario si impegna, altresì, a garantire la continuità lavorativa del servizio, prevedendo che l'organico del personale educativo venga mantenuto stabile nell'anno educativo. Al fine di garantire il regolare funzionamento del servizio il concessionario deve provvedere, nel caso di assenza del personale per qualsiasi motivo, all'immediata sostituzione dello stesso. Prima dell'inizio del servizio il concessionario invia nota scritta all'Amministrazione Comunale specificando nella stessa i dati anagrafici, i titoli di studio e di servizio, la qualifica e le mansioni di ogni singolo dipendente, ed è tenuta a comunicare tempestivamente ogni variazione sia provvisoria che definitiva. Il concessionario dovrà indicare al Comune un unico referente per tutte le necessità e problematiche inerenti il servizio di Asilo Nido. E' inoltre garante della idoneità fisica e sanitaria dei propri dipendenti, attestata secondo le disposizioni di legge, e del mantenimento di tale requisito nel tempo. Tutto il personale impiegato nella concessione dovrà avere regolare rapporto di lavoro con il concessionario ed

essere assicurato secondo le vigenti disposizioni legislative. Il concessionario è obbligato a rispettare, per i dipendenti impiegati nella gestione del servizio, le normative di legge e del C.C.N.L. applicabile al proprio settore (applicazione del CCNL parte economica, normativa e previdenziale sottoscritta dalle parti maggiormente rappresentative a livello nazionale) e osservare le norme in materia di prevenzione degli infortuni ed igiene sul lavoro, nonché la normativa di sicurezza sul lavoro. Sarà cura del concessionario far partecipare a sue spese il personale operante nel Nido alle attività di aggiornamento che assicurino la formazione permanente dello stesso.

Nell'eventualità di inserimento di bambini riconosciuti come soggetti portatori di handicap ai sensi dell'art. 4 della L.104/92 sarà garantita la presenza di idoneo personale con modalità concordate di volta in volta con l'Amministrazione Comunale.

Art. 7 - Obblighi del concessionario

La gestione del servizio oggetto del presente Capitolato Speciale viene effettuata dal concessionario a proprio nome, per proprio conto e a proprio rischio e pericolo in qualità di titolare dell'attività a tutti gli effetti di legge.

Oltre a quanto stabilito in altri articoli del presente Capitolato Speciale il concessionario provvede ad ogni spesa inerente la gestione del servizio, ad esclusione di quanto espressamente attribuito al Comune in base al successivo art. 8, ed in particolare:

1. Il servizio di refezione giornaliera comprendente una colazione, il pranzo previsto dal menù mensile e la merenda, in modo conforme alle diete predisposte e differenziate per età, a cura del gestore del servizio, da un esperto in scienze dell'alimentazione ed approvate dall'Azienda ULSS competente secondo la normativa vigente.

Inoltre nell'ambito dell'attività il concessionario dovrà:

- a) provvedere a tutte le autorizzazioni necessarie a norma di legge per l'espletamento del servizio, curando la predisposizione del manuale di autocontrollo HACCP ai sensi della normativa vigente;
- b) individuare il soggetto responsabile del servizio di refezione incaricato anche dell'attività di verifica della corretta attuazione del piano di autocontrollo adottato;
- c) provvedere all'acquisto delle derrate, alla preparazione e cottura dei pasti presso i locali della cucina dell'Asilo Nido, al lavaggio e al riordino delle stoviglie e delle attrezzature nonché alla pulizia quotidiana della cucina e della sala mensa
- d) approvvigionarsi da fornitori di sua scelta che dovranno garantire la consegna delle derrate deperibili con una frequenza tale da garantire la freschezza e l'idoneità all'uso;
- e) fornire diete speciali a bambini con accertate allergie alimentari, su prescrizione del Medico Pediatra e richiesta dei genitori, e alimentazione differenziata nel rispetto della cultura di appartenenza.
- f) provvedere all'acquisto delle stoviglie necessarie per il servizio di refezione e distribuzione pasti (piatti, bicchieri, posate, dotazione iniziale di pentole, teglie, mestoli etc.);
- g) presenta gli esiti di almeno tre prelievi all'anno effettuati sugli alimenti/attrezzature.

2. Il servizio di pulizia che dovrà comprendere:

- a) la pulizia e la sanificazione quotidiana di tutti i locali interni alla struttura, dei mobili, delle suppellettili e delle attrezzature, dell'area scoperta di pertinenza dell'immobile, del materiale pedagogico, che devono essere svolte nel rispetto della normativa vigente;
- b) la perfetta pulizia quotidiana dei servizi igienici e dei pavimenti che dovranno essere mantenuti puliti durante tutta la giornata utilizzando idonee attrezzature;
- c) la pulizia straordinaria di tutto l'immobile, comprese le attrezzature lavabili, almeno tre volte all'anno, nei periodi di sospensione dell'attività;

Le pulizie quotidiane dovranno essere effettuate nei vari locali solo in assenza degli utenti.

Il concessionario dovrà fornire le attrezzature, i detersivi, i disinfettanti, tutto il materiale necessario a garantire l'igiene dell'ambiente, i pannolini.

3. Servizio di lavanderia e stireria:

Il concessionario dovrà garantire il servizio di lavanderia e stireria per la biancheria dei letti, della cucina e di tutta quella di uso quotidiano.

Il concessionario dovrà, inoltre, accollarsi i seguenti oneri:

- la fornitura del materiale didattico e ludico-pedagogico necessario per lo svolgimento del servizio (vedere a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo l'elenco del materiale allegato al presente Capitolato **(ALL. 1)**);
- la fornitura delle telerie da letto e da cucina (coprimaterassi con cerata, lenzuola, federe, cuscini anallergici e antisoffoco, coperte, paracolpi, teli spugna per asciugare i bambini, strofinacci da cucina);
- il costo del personale e della sua formazione per un numero di almeno 30 ore annue;
- la raccolta delle iscrizioni, la gestione della graduatoria, i ritiri e le sostituzioni secondo quanto disposto dal Regolamento e dal documento "Modalità e criteri per la gestione organizzativa dell'Asilo Nido comunale "Pollicino";
- la riscossione delle quote versate dagli utenti;
- le spese per l'energia elettrica, il combustibile (gas metano) per il riscaldamento e il funzionamento della cucina, il telefono, l'acqua, la TARI, l'espurgo pozzi;
- le spese per la manutenzione ordinaria (secondo la definizione dettata dall'art. 1609 c.c.) delle attrezzature, del fabbricato, degli impianti, dei giochi interni ed esterni al fine di assicurare il regolare funzionamento dell'attività del Nido, evitando altresì pericoli per l'incolumità degli addetti e degli utenti del servizio;
- la redazione e il deposito del documento di valutazione dei rischi;
- la gestione della segnaletica di sicurezza;
- l'acquisto e la manutenzione di tutti i presidi anti incendio da effettuarsi secondo le norme vigenti;
- la stipula dell'assicurazione di cui successivo art. 9;
- la manutenzione dell'area verde esterna alla struttura (sfalcio erba e potatura);
- la disinfezione e derattizzazione delle aree esterne.

Il concessionario dovrà provvedere alla gestione del servizio predisponendo annualmente la programmazione educativa per ciascuna fascia omogenea di età degli utenti conformemente al progetto educativo ed organizzativo presentato in sede di gara.

Il concessionario assume, altresì, l'obbligo:

- di trasmettere al Comune una relazione annuale sull'andamento tecnico-economico del servizio;
- di portare a buon fine la procedura finalizzata all'ottenimento del rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionali dell'Asilo Nido nei tempi e nei modi stabiliti dalla L.R. Veneto 22/2002 e provvedimenti attuativi.

Art. 8 - Obblighi del Comune

E' a carico del Comune l'assicurazione dell'immobile adibito ad Asilo Nido, la manutenzione straordinaria dell'edificio, salvo i danni arrecati per negligenza o dolo da parte degli operatori e degli utenti, e dell'area di pertinenza, nonché la sostituzione degli arredi interni ed esterni, dei grandi elettrodomestici per cucina e pulizia (lavastoviglie, lavabiancheria, frigoriferi) in caso di guasto non riparabile, dell'arredo professionale della cucina nel caso in cui guasti e rotture non siano imputabili al concessionario.

L'Amministrazione Comunale si impegna a fornire al concessionario la documentazione relativa alla certificazione degli impianti secondo la normativa vigente e la documentazione relativa alle autorizzazioni per l'uso della struttura per il servizio Asilo Nido esistenti al momento della consegna.

Art. 9 - Assicurazione

Il concessionario si assume ogni responsabilità derivante dalla gestione del servizio e risponderà direttamente dei danni causati alle persone e alle cose comunque provocati nell'esecuzione del servizio stesso, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa, o di altri compensi da parte dell'Amministrazione Comunale.

Prima dell'inizio del servizio l'affidatario dovrà stipulare idonea polizza assicurativa per la copertura dei seguenti rischi:

- Polizza di responsabilità civile:

R.C.T. massimale unico non inferiore ad € 5.000.000,00

Copia della suddetta polizza dovrà essere inviata all'Amministrazione Comunale prima dell'inizio di ogni anno educativo.

Art. 10 - Trattamento dati personali

Il concessionario si impegna a garantire lo svolgimento del servizio nel rispetto delle disposizioni previste dal D.Lgs. n. 196/2003 (tutela della privacy) e successive modifiche ed integrazioni. Gli operatori garantiscono la riservatezza delle informazioni riferite ai minori e alle rispettive famiglie di cui vengano a conoscenza nel corso del servizio oggetto della concessione.

Il concessionario, inoltre, comunicherà al Comune il nominativo del responsabile della privacy.

Il concessionario procederà al trattamento dei dati attenendosi alle istruzioni impartite dall'Amministrazione comunale, in particolare:

- dovrà trattare i dati in suo possesso esclusivamente ai fini dell'espletamento del servizio concesso;
- non potrà comunicare a terzi salvo casi eccezionali che riguardino l'incolumità o la sicurezza dei minori previa autorizzazione del titolare o in caso di urgenza con successiva informativa al titolare;
- non potrà comunicare a terzi né diffondere i dati in suo possesso;
- non potrà in alcun caso diffondere e/o rendere pubblici dati sensibili e/o ipersensibili;
- non potrà conservare i dati in suo possesso successivamente alla scadenza del contratto;
- dovrà adottare misure atte a garantire la sicurezza dei dati in suo possesso secondo quanto previsto dagli artt. 33, 34 e 35 del D.Lgs. n. 196/2003.

La violazione od omissione delle prescrizioni sopra descritte rileva ai fini dell'applicazione di eventuali penalità da parte dell'Amministrazione Comunale. Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, oltre alle ipotesi di responsabilità penale ivi contemplate, il concessionario è comunque obbligato in solido con il titolare per i danni provocati agli interessati in violazione delle medesime prescrizioni.

Art. 11 - Contratto di lavoro e responsabilità

Il concessionario si impegna:

- a) a rispettare per il personale impiegato nel servizio tutte le norme e gli obblighi assicurativi previsti dalla contrattazione del settore;
- b) ad assicurare lo svolgimento del servizio nel rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni, igiene e sicurezza sul lavoro;
- c) a garantire per tutta la durata della concessione il rispetto di tutte le norme nazionali e regionali vigenti in materia nonché del Regolamento comunale del servizio e il documento "Modalità e criteri per la gestione organizzativa dell'Asilo Nido comunale Pollicino" ;
- d) a rispettare il divieto di cessione, anche parziale, del contratto;
- e) a permettere la visione dei libri paga e di ogni altra documentazione, inerente i rapporti contrattuali con i dipendenti impegnati nel servizio, all'Amministrazione Comunale al fine di verificare il rispetto delle condizioni poste dal presente articolo;
- f) a fornire all'Amministrazione Comunale tutta la documentazione utile e necessaria per inoltrare alla Regione Veneto la richiesta del contributo in conto gestione;
- g) a fornire all'Amministrazione Comunale tutta la documentazione necessaria all'ottenimento del rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionali dell'Asilo Nido nei tempi e nei modi stabiliti dalla L.R. Veneto 22/2002 e provvedimenti attuativi.
- h) a rispettare le procedure previste dal C.C.N.L. che regolamentano il cambio di gestione.

Art. 12 - Clausola Sociale

Al fine di garantire la continuità educativa, il concessionario è tenuto al rispetto delle procedure previste dai contratti collettivi vigenti che regolamentano il cambio di gestione. A tal fine si obbliga al rispetto delle norme di legge e contrattuali in materia di salvaguardia dell'occupazione del personale in forza al gestore uscente. In ogni caso il concessionario è tenuto ad assumere il personale che ne faccia richiesta già in servizio presso il gestore uscente nell'anno educativo precedente all'inizio del servizio. Il concessionario dovrà osservare, nei confronti di tutto il personale impiegato (dipendenti o soci lavoratori) nello svolgimento del servizio, tutte le leggi, i regolamenti, e i contratti collettivi disciplinanti il rapporto di lavoro, nonché tutte le vigenti disposizioni in materia previdenziale e assicurativa. Precisamente il concessionario si impegna nei confronti del personale: a) ad applicare il C.C.N.L. del settore/comparto di riferimento vigente, sottoscritto dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul territorio nazionale, nonché gli accordi territoriali e provinciali vigenti sul territorio; b) ad osservare le norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale del personale. Il concessionario si impegna a svolgere iniziative di formazione, aggiornamento e di programmazione/verifiche del personale, sostenendone direttamente e interamente i relativi oneri economici. Il concessionario è responsabile della sicurezza e dell'incolumità del personale, nonché dei danni procurati dal personale a terzi e ai beni nel corso dello svolgimento del servizio, esonerando la stazione appaltante da ogni responsabilità. Il concessionario deve garantire la copertura assicurativa per la Responsabilità Civile per tutto il personale impiegato nel servizio ad esso affidato, nonché osservare tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni, sicurezza ed igiene del lavoro, assolvendo a tutte le prescrizioni e adempimenti previsti dalle relative normative. Il Concessionario riconosce che il Comune risulta estraneo a qualsiasi vertenza economica e/ o giuridica tra l'operatore economico e il personale dipendente e ceduto.

Art. 13 – Corrispettivo

Il Comune di Quarto d'Altino si impegna a pagare mensilmente al concessionario per la gestione del servizio di Asilo Nido la somma derivante dalla differenza tra l'importo contrattuale rapportato ai bambini effettivamente frequentanti e le rette a carico dell'utenza. All'importo contrattuale verrà applicata una riduzione del 15% in caso di frequenza con orario parziale.

Il pagamento di quanto dovuto alla Ditta concessionaria sarà effettuato in rate mensili previa presentazione di fattura corredata di rendicontazione sui dati delle frequenze: elenco dei bambini frequentanti, tempo di frequenza, retta applicata e relativa fascia ISEE di appartenenza. I pagamenti avverranno dopo il visto favorevole dell'Ufficio Servizi Sociali nei termini previsti dalla normativa vigente in materia.

Art.14 - Rette di frequenza

Le rette di frequenza sono pagate dalle famiglie degli utenti direttamente al concessionario e saranno comunque determinate annualmente dalla Giunta Comunale sulla base dell'effettivo costo di gestione, così come definito in sede di gara, delle disponibilità di bilancio e del contributo regionale previsto dalla L.R. Veneto 32/1990. La Giunta Comunale L'eventuale costo per il prolungo del tempo pieno dalle ore 16:00 alle ore 18:30 sarà a completo carico delle famiglie che ne usufruiranno e verrà versato direttamente alla Ditta.

Art.15 - Referente per il Comune

Il Comune individua quale suo referente il Responsabile dell'AREA AMMINISTRATIVA a cui la ditta concessionaria si rivolgerà per qualsiasi problema di carattere organizzativo e gestionale.

Art. 16 – Controlli

Il referente del Comune può in qualsiasi momento accedere all'Asilo Nido al fine di verificare il rispetto delle norme di cui alla presente concessione. Il Comune può avvalersi anche di personale esperto.

Art. 17– Penali

Qualora il concessionario violi le disposizioni del Capitolato, l'Amministrazione applicherà le seguenti penalità restando salva l'eventuale azione per il risarcimento del danno, nel caso in cui si verificano i presupposti:

- € 100,00 all'ora per inosservanza degli orari di apertura del servizio, salvo che il fatto non costituisca più grave inadempimento;
- € 500,00 al giorno per inosservanza del calendario di apertura dei servizi (tale infrazione per 3 volte reiterata comporterà la risoluzione del contratto);
- € 500,00 per ogni comportamento scorretto o sconveniente nei confronti dell'utenza, accertato a seguito di procedimento in cui si è garantito il contraddittorio, salvo che il fatto non costituisca più grave inadempimento. Il perdurare comunque del comportamento scorretto o sconveniente o comunque il suo ripetersi per più di due volte, dovrà portare alla sostituzione del personale interessato. La non sostituzione del personale entro 5 giorni dal 3' accertamento comporta la risoluzione del contratto;

- € 1.500,00 per condizioni igieniche carenti attestate dagli organismi preposti al controllo o incaricati dal Comune (tale infrazione per 3 volte reiterata comporterà la risoluzione del contratto);
- € 500,00 per ogni giorno di utilizzo di ciascuna figura professionale con requisiti a titoli difforni da quanto previsto dalla vigente legislazione con l'obbligo dell'immediata sostituzione del personale (tale infrazione per 3 volte reiterata comporterà la risoluzione del contratto);
- € 500,00 al giorno per inosservanza del numero di personale e/o rapporto numerico al di sotto dei rapporti normativamente disposti (tale infrazione per 3 volte reiterata comporterà la risoluzione del contratto);
- € 500,00 al giorno per mancata sostituzione di operatori assenti ovvero ritardo nella sostituzione in conseguenza del quale si sia verificata una mancata copertura del servizio (tale infrazione per 3 volte reiterata comporterà la risoluzione del contratto);
- € 500,00 per mancato rispetto delle attività previste nel Progetto educativo-organizzativo presentato in sede di gara;
- € 500,00 per la violazione di tutto quanto previsto nel presente Capitolato e non espressamente citato nelle suseposte voci.

In caso di accertate omissioni, il concessionario riceverà la contestazione in forma scritta mediante fax o a mezzo PEC, con l'indicazione dell'inadempimento riscontrato e l'ammontare della penale prevista. La ditta ha facoltà di presentare le sue controdeduzioni scritte, anche via fax o a mezzo PEC, entro 10 (dieci) giorni dalla data di ricevimento della lettera di addebito.

In caso di mancato invio nei termini delle controdeduzioni o in caso di motivazioni giudicate non accoglibili, saranno applicate le penali del presente articolo.

La penale verrà applicata previa adozione di provvedimento scritto del Responsabile del Servizio adeguatamente motivato. Dell'esito del procedimento verrà data comunicazione alla Ditta entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione delle controdeduzioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine per la presentazione delle stesse.

Il Comune, in caso di mancato versamento, provvederà a trattenere l'ammontare dell'eventuale penalità in sede di liquidazione del corrispettivo, ferma restando la facoltà di applicare le sanzioni mediante incameramento della cauzione, oppure, in caso di gravi violazioni, di sospendere immediatamente il servizio.

Art. 18 - Risoluzione del contratto

E' facoltà dell'Amministrazione Comunale risolvere il contratto di concessione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c., nei seguenti casi:

- di sospensione del servizio per causa non dipendente da forza maggiore debitamente comprovata;
- inosservanza reiterata delle norme di legge, dei regolamenti e degli obblighi previsti dal presente Capitolato;
- qualora il concessionario contravvenga al divieto di cessione del contratto;
- in caso di scioglimento, cessazione o fallimento;
- qualora il concessionario non inizi il servizio nel termine fissato;
- qualora il concessionario si renda responsabile di gravi e ripetute irregolarità di ordine amministrativo e gestionale;
- qualora il concessionario impedisca o renda artificialmente difficili i controlli del servizio da parte del personale autorizzato dal Comune;
- qualora il concessionario non ottemperi agli obblighi stabiliti dall'art. 9 in ambito assicurativo;
- perdita dei requisiti professionali previsti per l'affidamento del servizio;

- il mancato possesso e/o mantenimento dei requisiti richiesti per il rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio e per il successivo accreditamento;
- per gravi violazioni agli obblighi retributivi, previdenziali, assistenziali, assicurativi e di sicurezza sul lavoro;
- mancato rispetto delle norme riguardanti la sicurezza nei confronti dei minori e del personale oltre che l'igiene e la pulizia dei locali;
- gravi danni prodotti ad impianti ed attrezzature di proprietà dell'Amministrazione Comunale;
- uso dei locali per finalità diverse da quelle stabilite nel presente Capitolato;
- mancato utilizzo nelle transazioni derivanti dal presente affidamento del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della L. n. 136/2010.
- ogni altra inadempienza qui non contemplata a fatto che renda impossibile la prosecuzione della concessione ai sensi dell'art. 1453 del Codice Civile.

Nelle ipotesi sopra indicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione dell'Ente concedente, in forma di lettera raccomandata A.R. o a mezzo PEC, di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa ai sensi dell'art. 1456 del C.C.

L'Ente concedente si riserva, inoltre, di disporre la risoluzione del contratto, senza pregiudizio di ogni altra azione per rivalsa di danni da parte dell'Ente, nei seguenti casi:

- contegno abituale scorretto da parte del personale del concessionario durante l'espletamento del servizio;
- per reiterate e gravi inadempienze rispetto alle clausole del presente Capitolato nonostante ripetuti inviti ad eliminare l'inadempimento secondo le disposizioni di cui al precedente art. 19;

Nei casi sopra previsti l'infrazione è contestata all'aggiudicatario con lettera raccomandata A.R. o via PEC, con assegnazione allo stesso di un termine non inferiore a giorni 15 (quindici) per la presentazione di eventuali repliche.

In caso di risoluzione del contratto la Ditta incorre nella perdita della cauzione definitiva che resta incamerata dall'Ente appaltante, fatta salva ogni ulteriore azione per il risarcimento di danni maggiori, ed è tenuta, nel rispetto degli obblighi contrattuali, a garantire la prosecuzione della concessione fino al subentro del nuovo gestore, ferma restando la facoltà dell'Ente, in caso di gravi violazioni, di sospendere immediatamente il servizio imputando al concessionario le eventuali spese sostenute per garantire il servizio.

Alla Ditta sarà dovuto soltanto il corrispettivo contrattuale spettante per le prestazioni regolarmente effettuate sino al giorno della risoluzione dedotte le eventuali penalità e le spese sostenute.

In caso di fallimento del concessionario o di risoluzione del contratto per grave inadempimento del medesimo, l'Ente concedente si riserva di interpellare progressivamente i concorrenti presenti in graduatoria al fine di stipulare un nuovo contratto. L'affidamento avviene alle medesime condizioni economiche già offerte in gara dal soggetto interpellato fino al quinto migliore offerente (art. 140 comma 1 e 2 D.Lgs. n. 163/2006). Qualora le ditte interpellate non fossero disponibili per l'aggiudicazione, l'Ente si riserva di procedere mediante trattativa privata con soggetti terzi, con addebito all'impresa inadempiente di ogni conseguente spesa o danno.

Inoltre ai sensi dell'art. 1373 del C.C. qualora sia riconosciuta l'opportunità della soppressione del servizio per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, oppure al verificarsi di situazioni operative od ambientali che rendano non correttamente eseguibile il servizio oppure qualora venisse modificato il tipo di gestione del servizio o venissero meno, in tutto o in parte le esigenze della concessione per gravi ed inderogabili motivi, anche finanziari, all'Ente concedente è riconosciuta la facoltà di recesso dal contratto d'appalto con un preavviso da

comunicarsi alla ditta appaltatrice con lettera Raccomandata A/R o a mezzo PEC almeno 90 (novanta) giorni.

Dalla data di efficacia del recesso, il concessionario dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali oggetto di recesso, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno al committente. In caso di recesso il concessionario ha diritto al pagamento delle prestazioni già eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali, rinunciando, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese.

E' attribuita al concessionario la facoltà di recedere dal contratto per giusta causa. Il recesso dovrà comunque essere esercitato in modo da evitare ogni pregiudizio all'Ente concedente e comunque con un preavviso minimo di 180 (centottanta) giorni consecutivi con lettera Raccomandata A/R o via PEC. Il concessionario potrà avvalersi della facoltà di risolvere il contratto in caso di eccessiva onerosità sopravvenuta per il verificarsi di avvenimenti straordinari ed imprevedibili. In tale caso potrà domandare la risoluzione della concessione ai sensi dell'art. 1467 del Codice Civile. La risoluzione non può essere domandata se la sopravvenuta onerosità rientra nell'alea normale della concessione.

Il concessionario qualora richieda la risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta dovrà dimostrare tale situazione al Comune con dati inconfutabili.

Il Comune si riserva la facoltà di accettare la domanda di risoluzione della concessione o di offrire modifiche eque alle condizioni della medesima.

Qualora il concessionario intendesse disdire il contratto prima della scadenza naturale dello stesso, senza giustificato motivo o giusta causa, il Comune si riserva di trattenere a titolo di penale l'intero deposito cauzionale e di addebitare le maggiori spese comunque derivanti dall'assegnazione del servizio ad altra impresa, a titolo di risarcimento danni.

Art.19 - Interruzione del servizio

Il concessionario si impegna a garantire la continuità dei servizi oggetto del presente Capitolato.

L'interruzione del servizio per comprovate cause di forza maggiore non darà luogo a responsabilità per entrambe le parti, se comunicate tempestivamente alla controparte.

In caso di sospensione o di abbandono anche parziale del servizio ed in genere per ogni inosservanza degli obblighi e delle condizioni del presente Capitolato, eccettuati i casi di forza maggiore, l'Amministrazione Comunale potrà sostituirsi senza formalità di sorta alla ditta concessionaria per l'esecuzione d'ufficio del servizio, con rivalsa delle spese a carico della medesima e ciò indipendentemente dalle sanzioni a questa applicabili e dall'eventuale risarcimento dei danni.

Art. 20 - Divieto di cessione del contratto e (sub)appalto

E' vietata la cessione anche parziale del contratto.

E' ammesso l'appalto solo per lo svolgimento dei seguenti servizi:

- sfalcio e potatura;
- pulizie straordinarie;
- lavanderia e stireria;
- manutenzione ordinaria;

pena l'immediata risoluzione del contratto ed il risarcimento dei danni e delle spese causati all'Amministrazione Comunale.

Il concessionario dovrà indicare nell'offerta la tipologia dei servizi che intende appaltare a terzi e garantire il possesso dei requisiti di ordine generale da parte della Ditta a cui appalta il servizio.

Art. 21 - Revisione dei prezzi

Il costo del servizio rimarrà invariato per il primo anno educativo. A partire dal mese di settembre 2021 al corrispettivo spettante al concessionario, come determinato all'art. 15, si applicherà l'adeguamento pari alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) rilevato dall'ISTAT assumendo come riferimento la variazione del mese di luglio rispetto allo stesso mese dell'anno precedente.

L'eventuale richiesta di revisione del prezzo dovrà essere inviata all'Amministrazione Comunale prima del 31 luglio per valere dall'anno educativo successivo. La mancata richiesta entro il termine di cui sopra si intenderà come conferma dei prezzi vigenti.

Art. 22 - Garanzia a corredo dell'offerta

L'offerta è corredata da una garanzia pari al 2% Dell'importo presunto dell'affidamento sotto forma di cauzione o fideiussione (bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art.107 del D.Lgs. 385/1993).

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 c. 2 del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La garanzia deve avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta, con l'impegno a rinnovare la garanzia nel caso non fosse intervenuta ancora l'aggiudicazione.

La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.

L'esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10% dell'importo contrattuale.

La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 c. 2 del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione concedente.

La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria, con aggiudicazione dell'affidamento al concorrente che segue in graduatoria.

La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

Art. 23 - Spese contrattuali

Tutte le spese e le tasse, nessuna esclusa, inerenti e conseguenti alla gara e alla stipula, scritturazione bolli, diritti segreteria e registrazione del contratto, ivi comprese le sue eventuali variazioni nel corso della sua esecuzione, nonché quelle relative al deposito della cauzione sono a totale carico del concessionario.

Art.24 - Tracciabilità dei flussi finanziari e Patto di integrità

La ditta concessionaria assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 Agosto 2010, n.136 e s.m.i.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare l'indicazione del codice CIG. Inoltre, il pagamento delle fatture all'aggiudicatario potrà avvenire solamente sul conto corrente "dedicato" del quale è necessario vengano forniti gli estremi alla stazione appaltante secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 3, della legge 13.08.2010, n.136 come modificata dal Decreto Legge 12.11.2010, n. 187. Non vi è obbligo di accensione di nuovi conti correnti. Può essere utilizzato anche un conto corrente già esistente del quale è necessario comunicare gli estremi entro sette giorni dall'utilizzo per le operazioni finanziarie, mentre per un nuovo conto il termine è di sette giorni dall'accensione. Il mancato utilizzo degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie determina la risoluzione di diritto del contratto.

Il concessionario si impegna a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al "Protocollo di Legalità" ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture sottoscritto in data 9 gennaio 2012 tra il Ministero dell'Interno, la Regione del Veneto, l'Unione delle Province del Veneto e le Prefetture della Regione Veneto come recepite dalla stazione concedente con deliberazione di Giunta comunale n. 116 del 12.12.2013, e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

Art.25 - Rispetto normativa sulla sicurezza

L'affidatario provvederà ad adempiere a quanto previsto dal D.Lgs. n. 81/2008 "Attuazione art. 1 L. 3.8.2007 n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro", e successive modificazioni e leggi collegate, con particolare attenzione per le disposizioni in materia dei dispositivi di protezione individuali, misure di sicurezza dei luoghi di lavoro, attrezzature o macchine usate per lo svolgimento delle attività oggetto del presente affidamento (realizzazione della valutazione dei rischi specifici per ogni luogo di lavoro) per tutte le persone coinvolte nelle attività del presente Capitolato.

A tale proposito prima dell'avvio del servizio dovrà comunicare il nominativo del Responsabile del servizio prevenzione e protezione e degli addetti alla gestione delle emergenze (primo soccorso e antincendio) e dovrà trasmettere il Documento di valutazione dei rischi di cui all'art. 28 del D.Lgs. n. 81/2008.

Il personale dovrà essere dotato degli indumenti appositi e dei mezzi di protezione personale idonei a soddisfare le esigenze di sicurezza e di salute in relazione alle operazioni ed ai materiali utilizzati.

Art. 26 - Immobile - vincolo di destinazione

Il Comune metterà a disposizione i locali e gli impianti ubicati in Via Crete n. 2 adibiti ad Asilo Nido comunale previo pagamento annuo del

Il concessionario si impegna a mantenere in buono stato i locali, a non apportare modificazioni, innovazioni o trasformazioni ai locali senza previa autorizzazione del Comune e ad attenersi alle indicazioni fornite dallo stesso per quanto riguarda la manutenzione dell'immobile e degli impianti.

Si obbliga altresì a non mutare per tutta la durata della concessione, a pena di risoluzione di contratto, la destinazione d'uso dei locali ad esso affidati.

Per la disponibilità dell'immobile di proprietà comunale, il Concessionario dovrà corrispondere al Comune di QUARTO D'ALTINO, un canone annuo per l'uso dell'immobile determinato in euro 3.000,00 oltre oneri fiscali se dovuti. Il canone concessorio annuo come sopra determinato dovrà essere corrisposto al Comune in un'unica rata entro il 30 aprile di ogni anno, con le modalità determinate dal Concedente. Il canone, a far data dal secondo anno di vigenza della concessione, sarà soggetto annualmente ad adeguamento in base alla variazione in aumento dell'indice dei prezzi al consumo accertato dall'ISTAT per le famiglie degli operai e degli impiegati, considerando la variazione registrata a dicembre dell'anno precedente (qualora non fosse disponibile, si considererà l'ultimo mese disponibile) a quello di rilevazione (mese di aprile).

Art. 27 - Normativa di riferimento

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato dal Regolamento servizio di Asilo Nido comunale e dal documento "Modalità e criteri per la gestione organizzativa dell'Asilo Nido comunale Pollicino" si fa riferimento al Codice Civile ed alle disposizioni legislative vigenti in materia.

Art. 28 – Servizi non istituzionale.

Al di fuori dell'orario di apertura giornaliero (16.30 di norma dal lunedì al venerdì) e nei periodi non compresi nel calendario educativo (il sabato e la domenica, le vacanze di Natale e Pasqua, il mese di agosto), la Concessionaria ha la facoltà di utilizzare la struttura di proprietà comunale per fornire servizi di natura socio-educativa rivolti alla fascia d'età dai 3 mesi ai 3 anni nonché per il sostegno alla genitorialità.

Le tariffe o rette praticate per questi ulteriori servizi definiti "non istituzionali" e le modalità di iscrizione e gestione di tali servizi, saranno definite dalla Concessionaria.

Eventuali nuovi servizi che dovessero essere proposti durante il periodo di vigenza del contratto, dovranno essere previamente autorizzati dal Comune.

L'accesso ai servizi "non istituzionali" deve avvenire nel rispetto delle vigenti norme in materia di igiene e di sicurezza ed è condizionato al ripristino, da parte della Concessionaria, al termine delle attività, delle condizioni igienico-sanitarie della struttura richieste per la ripresa del servizio "istituzionale" di Asilo Nido.

Le iscrizioni al servizio per i periodi di cui sopra, le rette/tariffe e il relativo introito saranno gestite direttamente dalla Concessionaria e comunicate al Comune. L'utilizzo della struttura nel caso di cui trattasi deve comunque essere autorizzato per iscritto.

Il Comune non assume alcuna garanzia per le somme dovute dagli utenti alla Concessionaria relativamente ai servizi del presente articolo.

Art. 29 - Domicilio legale

Ai fini del presente contratto le parti eleggono domicilio legale presso il Comune di Quarto d'Altino.

Art. 30 – Controversie

Nel caso di controversie che insorgessero tra il Comune di Quarto d'Altino e l'affidatario, competente a giudicare è il Foro di Venezia.

ALLEGATO 1

Lista giochi fascia 0-3 anni (l'elenco dei giochi è esemplificativo)

- 3 secchielli, 3 palette, 3 rastrelli 3 passasabbia, 3 annaffiatoi, 3 mulini sabbia e stampini di plastica morbida
- 3 camion e 3 ruspe di plastica
- Tappeto attività
- Cubo attività
- Trottola
- Nascondino degli orsi
- Cubi di stoffa
- Contenitori tondi
- Impila anelli
- Centro attività
- Grammofono
- I frutti
- I coniglietti
- Gli animali della fattoria
- Gli animali domestici
- I veicoli
- Oggetti diversi
- Maxi kit servizio tavola
- 4 bambole
- 4 vestiti per bambole
- 1 culla
- 2 passeggini
- 1 seggiolone
- Marionette
- Veicoli
- Cubi puzzle
- Puzzle logico
- Primo puzzle
- Primo memory
- Tappeto città
- tavolo gioca musica
- pannello circo
- bosco luci e suoni
- tartaruga
- 2 palline
- Casetta degli orsetti
- Chiocciola elettronica
- Gran cubo
- Castello incantato
- 3 tricicli

- 3 spingi e cammina
- 3 tartarughe-sabbiera
- 1 casa interattiva mille-suoni 3
- 1 trenino fattoria
- 1 cucina rustica in plastica 130x45x120
- 2 ochetta

- 2 tartaruga
- 2 chiavi
- 2 telefono
- 1 blocchi milleattività
- lego duplo mattoni
- Lego duplo fattoria
- lego duplo treno con gli animali